

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente espone di aver sottoscritto, in data 29 settembre 2005, quattro buoni fruttiferi postali a termine (BFP), appartenenti alla serie 18A. Deduce di averne richiesto la liquidazione di tali attività nel mese di ottobre 2025 presso lo sportello dell'intermediario e che quest'ultimo ne ha denegato il rimborso eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto. L'istante contesta radicalmente tale assunto e, a sostegno della propria pretesa, evidenzia che i titoli in questione non recano alcuna indicazione in ordine alla data di scadenza. Sotto un diverso profilo, la parte lamenta l'omessa consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione, aggiungendo che, in tale circostanza, il personale addetto allo sportello avrebbe fornito rassicurazioni verbali circa una presunta durata ventennale dei buoni medesimi. Su tali premesse in fatto parte ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto al rimborso dei suddetti BFP.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei titoli oggetto di controversia. Nel merito, precisa che i buoni in contestazione, come evincibile dalla stampigliatura apposta sul retro, appartengono a una serie avente durata massima di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione, risultando pertanto liquidabili alla scadenza di detto termine. Sottolinea che le relative condizioni erano puntualmente riportate nel foglio informativo *pro tempore* vigente, a disposizione del pubblico presso gli uffici postali, come peraltro segnalato da appositi avvisi esposti nei locali, e consultabili altresì sul sito istituzionale dell'emittente. L'intermediario deduce che non era prevista l'apposizione di alcun timbro o etichetta indicante la data di scadenza, trattandosi di caratteristiche disciplinate da decreti ministeriali resi noti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rileva, inoltre, la totale assenza di anomalie o errori materiali di stampa sui supporti cartacei, forniti regolarmente dalla Cassa Depositi e Prestiti. L'intermediario osserva che l'asserita poca chiarezza lamentata da controparte non è idonea a giustificare l'inerzia, gravando sul titolare l'onere di assumere tempestive informazioni in caso di dubbio. In virtù di tali premesse, la parte evidenzia che il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione coincide con lo spirare del diciottesimo mese dalla data di emissione, con la conseguenza che, essendo stati i titoli sottoscritti il 29 settembre 2005, il termine utile per richiederne la liquidazione è inesorabilmente scaduto il 29 marzo 2017. Conclude rilevando l'infondatezza del ricorso, giacché l'istanza di rimborso è stata formalizzata dalla parte ricorrente soltanto nel mese di novembre 2025, a termine prescrizione ampiamente compiuto.

DIRITTO

In via preliminare, occorre scrutinare la sussistenza della competenza temporale di questo Arbitro. Tenuto conto che, in aderenza all'insegnamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4656/22), la competenza dell'ABF risulta radicata ogniqualvolta la pretesa azionata consista nell'accertamento dell'esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei BFP e dei relativi rendimenti, e posto che l'eccezione di prescrizione opposta dall'intermediario si configura come una vicenda meramente successiva e inerente allo svolgimento di un contratto di deposito irregolare, a nulla rilevando che i titoli in esame siano stati sottoscritti in epoca anteriore al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, l'eccezione di incompetenza deve essere integralmente disattesa.

S'impone, sempre in via pregiudiziale, la valutazione in merito alla competenza per materia. Al riguardo, conformemente al pacifico orientamento arbitrale, le controversie aventi a oggetto i BFP rientrano a pieno titolo nella cognizione di questo Arbitro. A tali attività finanziarie, infatti, non può in alcun modo essere riconosciuta la natura di strumenti o prodotti finanziari di cui al T.U.F., poiché il loro regime di incedibilità a terzi ne preclude strutturalmente la negoziazione sui mercati. Ne consegue che l'eccezione risulta sprovvista di pregio e il Collegio afferma la propria piena competenza.

Valutando nel merito la richiesta, quanto in atti rende evidente che i BFP risultano emessi nel settembre 2005, che sui titoli non è specificata la loro natura a termine, né la data di scadenza, mentre è specificato che appartengono alla serie "18 A". Sulla base di quanto sopra, si determina la data di scadenza dei titoli nel mese di marzo 2007 e di prescrizione nei successivi dieci anni, senza che siano stati compiuti atti interruttivi prima del reclamo propedeutico al ricorso, datato 19 novembre 2025. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.

Parte ricorrente lamenta altresì la mancata consegna del foglio informativo in sede di sottoscrizione del BFP, circostanza che avrebbe impedito di conoscere l'effettiva durata e il termine di prescrizione dei titoli. Sul punto, sebbene l'intermediario non abbia fornito alcuna evidenza dell'avvenuta consegna, giova richiamare il consolidato orientamento del Collegio di Coordinamento (decisioni n. 17814/19 e n. 11113/25). Tenuto conto che l'inottemperanza al dovere di informazione non impedisce in alcun modo all'intermediario di eccepire validamente la prescrizione maturata alla naturale scadenza dei BFP, la pretesa del ricorrente non può trovare accoglimento.

Occorre conseguentemente valutare se la censurata carenza informativa possa fondare una distinta pretesa di natura risarcitoria. Come chiarito dalla giurisprudenza arbitrale, affinché il Collegio possa riconoscere un ristoro per responsabilità precontrattuale o per inadempimento, ovvero riqualificare in tal senso una pretesa volta alla restituzione del solo capitale, (Collegio Coordinamento, decisione 2460/23), risulta imprescindibile una formale e idonea domanda di parte. Constatato che, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a invocare l'integrale pagamento dei titoli omettendo di formulare qualsivoglia autonoma o subordinata istanza risarcitoria, è preclusa ogni statuizione d'ufficio.

A prescindere da tale ostacolo, l'esame della condotta omissiva risulta in ogni caso precluso per difetto di competenza temporale. Dal momento che il ricorrente ha limitato le proprie contestazioni alla fase di collocamento (2005), la violazione informativa deve intendersi consumata in epoca antecedente al

sesto anno precedente la proposizione del ricorso. Va altresì osservato che anche volendo intendere l'omissione quale illecito perdurante sino al compimento della prescrizione dei BFP (2017), essendosi l'inadempimento esaurito ampiamente al di fuori dell'ordinario limite di cognizione di questo Arbitro, la doglianza si rivela sempre inammissibile *ratione temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE